



GENNAIO 2018

LE SCADENZE

☐ 15/01/2018

- Termine di emissione e registrazione delle fatture differite relative ai beni consegnati o spediti nel mese di dicembre 2017 e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione;

☐ 16/01/2018

- Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese di dicembre 2017.

Per l'elenco completo degli adempimenti e scadenze fiscali relativi al mese di Gennaio 2018 si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

LE NOVITA' FISCALI DI FINE ANNO

Il DL 16 ottobre 2017 n. 148 (convertito nella Legge 4 dicembre 2017 n. 172) e la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (c.d. "legge di bilancio 2018") hanno operato diversi interventi in ambito fiscale nei confronti delle persone fisiche e giuridiche.

Di seguito illustriamo le principali novità che sono state approvate da questi provvedimenti e le relative conseguenze da esse derivanti in capo ai soggetti interessati.

1. DECRETO LEGGE 16 OTTOBRE 2017 N. 148 (CONVERTITO NELLA LEGGE 4 DICEMBRE 2017 N. 172)

1) Definizione agevolata dei carichi fiscali

1.1 Definizione agevolata 2016 – proroga dei termini di pagamento delle rate

Con riferimento ai contribuenti che hanno aderito alla prima “versione” della definizione agevolata (“definizione agevolata 2016”):

- i termini per il pagamento delle rate riferite al **2017** in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre sono stati fissati alla data del **7 dicembre 2017**;
- il termine per il pagamento della rata in scadenza nel mese di **aprile 2018** è fissato nel mese di **luglio 2018**.

1.2 Estensione della definizione agevolata

E’ stato notevolmente ampliato l’ambito operativo della “rottamazione”. In particolare, per effetto di queste novità, possono essere “rottamati”:

- i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali in precedenza non è stata presentata istanza di adesione (in questo modo, sono stati riaperti i termini della definizione agevolata, dando la possibilità di accedere alla “rottamazione” a tutti coloro che, pur essendo in condizione di avvalersene, nei mesi scorsi non vi avevano aderito);
- i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, compresi in piani di dilazione in essere alla data del **24 ottobre 2016**, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al **31 dicembre 2016** (in questo modo sono stati riammessi alla “rottamazione” tutti coloro che in precedenza non erano stati ammessi perché non in regola con il pagamento delle rate scadute relative ai piani di rateazione in essere al **24 ottobre 2016**);
- i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Il pagamento può essere effettuato:

- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018 (il mancato, insufficiente o tardivo pagamento comporta l’improcedibilità dell’istanza di accesso alla rottamazione);
- in cinque rate (scadenza nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2018).

1.3 Posticipo dei pagamenti da parte delle Università che hanno aderito alla definizione

Per consentire alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata di completare i relativi versamenti entro il **2018** e di usufruire dei benefici derivanti dalla “rottamazione”, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre **2017** è stato differito al mese di **novembre 2018**.

2) Trasmissione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute

Con riferimento alla disciplina relativa alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 e articolo 21 del D.L. n. 78/2010):

- nei confronti dei soggetti passivi Iva che hanno erroneamente trasmesso i dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017: è stata prevista la **disapplicazione** delle sanzioni stabilite ex lege (articolo 11, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997) a condizione che le comunicazioni siano eseguite correttamente entro la data del **28 febbraio 2018**;
- è stata introdotta la facoltà dei contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza **semestrale**, limitando i dati da inviare:
 - alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni (ovvero, per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, al codice fiscale);
 - alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta; nonché alla tipologia dell’operazione ai fini Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura;
- in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a **300 euro**, registrate cumulativamente, è stata prevista la possibilità di trasmettere i dati in un **documento riepilogativo** (articolo 6, comma 1, DPR n. 695/1996). In questo caso, i dati da trasmettere comprendono almeno:
 - la partita Iva del cedente o del prestatore (per il documento riepilogativo delle fatture attive);
 - la partita Iva del cessionario o committente (per il documento riepilogativo delle fatture passive);
 - la data e il numero del documento riepilogativo nonché l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata;
- è stato previsto l’esonero dalla comunicazione dei dati:
 - per le amministrazioni pubbliche: relativamente alle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali
 - per i **produttori agricoli** con un volume d’affari non superiore a **7.000 euro**, costituito per almeno 2/3 dalla cessione dei prodotti agricoli (articolo 34, comma 6, DPR n. 633/1972).

Un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dovrà stabilire le modalità di attuazione di queste nuove disposizioni.

3) Split payment

L'ambito applicativo del meccanismo relativo alla c.d. "scissione dei pagamenti" è stato esteso alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- società controllate direttamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 2), del Codice civile, dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri (si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2 del Codice civile, sono considerate società controllate quelle in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria);
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del Codice civile, da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo *split payment* (ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del Codice civile sono considerate società controllate quelle in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria);
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo *split payment*;
- società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell'Iva.

Un decreto del Mef dovrà definire le modalità di attuazione del nuovo perimetro degli enti ricompresi nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti.

Le nuove disposizioni saranno efficaci a partire dal **1° gennaio 2018** e si applicheranno alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla stessa data.

4) Credito d'imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sui giornali e sulle emittenti radio – televisive a diffusione locale

L'articolo 57 -bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 (convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017 n. 96) ha introdotto un credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) e sulle emittenti radio-televisive locali, analogiche o digitali. Un successivo Regolamento di attuazione dovrà disciplinare tutti gli aspetti operativi per la fruizione del credito in esame.

Il contributo è concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, e consiste in un credito di imposta pari al **75%** del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati (rispetto al periodo di imposta precedente), elevato al **90%** nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito.

Per poter usufruire del credito, il valore degli investimenti pubblicitari deve superare almeno dell'**1%** gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione l'anno prima.

Sono ammissibili al credito d'imposta gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche e digitali.

In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal **24 giugno al 31 dicembre 2017** sempre con la stessa soglia incrementale riferita all'anno precedente (in particolare l'estensione al secondo semestre del 2017 riguarda i soli investimenti effettuati sulla stampa. In questo caso, sono ammessi anche gli investimenti effettuati sui giornali on – line).

A livello operativo, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica presso il competente Tribunale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a, numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile. Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolari quali, a titolo esemplificativo, le televendite, i servizi di pronostici, i giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggia vocale o chat – line con servizi a sovrapprezzo.

Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

I soggetti interessati sono tenuti a presentare la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica su apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate secondo il modello che è stato definito dall'Agenzia e usufruendo di una finestra temporale ampia (potrebbe essere dal 1 marzo al 31 marzo di ciascun anno)

Nel caso in cui il credito richiesto dovesse essere superiore alla soglia di **€ 150.000**, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che lo stesso sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esattori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012 n. 190.

Con riferimento all'ambito applicativo del credito d'imposta sopra delineato, in sede di conversione del D.L. n. 148/2017, è stata decisa:

- la ricomprensione degli enti non commerciali tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione;
- la possibilità di agevolare anche gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa on line.

L'estensione del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel periodo 24/06/2017 – 31/12/2017 riguarda solo la stampa quotidiana e periodica (anche on line), ma non anche gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

5) Sterilizzazione dell'incremento delle aliquote IVA per il 2018

Vengono sterilizzati gli aumenti IVA inizialmente stabiliti a decorrere dal 2018, mentre sono oggetto di variazione (salvo future sterilizzazioni) gli aumenti previsti per le annualità successive:

- IVA ordinaria: l'aumento dell'aliquota è fissato al **24,2%** nel **2019**, **24,9%** nel **2020** e al **25%** nel **2021**;
- IVA ridotta: l'aliquota passerà all' **11,50%** nel **2019** e al **13%** dal **2020**.

Per le ulteriori novità disposte dalla legge di bilancio 2018 si veda oltre.

6) Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore

Mediante la modifica dell'articolo 99, comma 3, D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore), la previgente agevolazione fiscale prevista per le liberalità a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale (deducibilità del **10%**, nella misura massima di **70.000 euro** annui, prevista dall'articolo 14, DI 35/2005) continuerà ad applicarsi fino al periodo di imposta in corso alla data del **31 dicembre 2017**.

7) Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso

E' stata variata la soglia massima della detrazione del 19% dei contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso. In particolare, a seguito della modifica all'articolo 83, comma 5, del D.Lgs 117/2017, la soglia massima dei contributi associativi detraibili è ora stabilita nella misura pari a **1.300 euro**.

8) Detraibilità degli alimenti ai fini medici speciali

E' stata introdotta una nuova ipotesi di detrazione delle spese sanitarie, relativa alle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali (inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001), con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. La detrazione si applicherà limitatamente ai periodi d'imposta 2017 e 2018.

9) Collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero

E' stata introdotta la possibilità di regolarizzare attività depositate e somme detenute su conti correnti e su libretti di risparmio all'estero, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (articolo 4, comma 1, D.L. 167/1990) da parte dei soggetti

fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero.

Per la regolarizzazione sarà necessario versare il **3%** del valore delle attività e della giacenza al **31 dicembre 2016** a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Potranno essere regolarizzate anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

L'istanza di regolarizzazione potrà essere trasmessa fino al **31 luglio 2018** e gli autori delle violazioni potranno provvedere al versamento spontaneo di quanto dovuto in un'unica soluzione entro il **30 settembre 2018**, senza avvalersi della compensazione.

Il versamento potrà anche essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo. In questo caso, il pagamento della prima rata dovrà essere eseguito entro la data del **30 settembre 2018**.

Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avverrà dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.

In deroga a quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente, a favore dei soggetti che intendono procedere con la regolarizzazione, i termini per l'accertamento che scadono a decorrere dal **1° gennaio 2018**, sono fissati al **30 giugno 2020** (limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione).

Le disposizioni di attuazione della procedura di regolarizzazione saranno definite con un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Sono escluse dalla regolarizzazione le attività e le somme già oggetto della voluntary disclosure.

In ogni caso, non è previsto il rimborso delle somme già versate.

10) Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati (articolo 8 bis)

E' stato modificato il regime speciale per i lavoratori rimpatriati (disciplinato dall'articolo 16, Dlgs 147/2015), stabilendo che:

- i lavoratori rientrati in Italia entro il **31 dicembre 2015** possono applicare, per il **2016**, il regime previgente disciplinato dalla legge 238/2010. L'opzione per il nuovo regime produce effetti per il quadriennio **2017-2020**;
- un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dovrà stabilire le modalità di **restituzione** delle maggiori imposte eventualmente versate per il 2016.

11) Disposizioni in materia di riscossione

11.1 Vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione

La vigilanza sull'operato dell'ente Agenzia delle entrate-Riscossione in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti, viene affidata al ministero dell'Economia e delle finanze, in luogo dell'Agenzia delle entrate (come previsto dalla previgente disciplina).

11.2 Notifica delle cartelle

Nell'ipotesi in cui la notifica di una cartella di pagamento sia eseguita da messi comunali o da agenti della polizia municipale, si stabilisce che, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a 30 giorni, da soggetti diversi tra quelli indicati, ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta.

11.3 Esecuzione di provvedimenti giurisdizionali con efficacia esecutiva

In materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, è stato chiarito che l'Agenzia delle entrate-Riscossione rientra nel novero degli enti che sono tenuti a completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali con efficacia esecutiva e che comportano il pagamento di denaro entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

11.4 Proroga dei termini per gli adempimenti dei contribuenti

I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore dell'Agenzia in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

La proroga deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a 60 giorni, per l'effettuazione degli adempimenti.

11.5 Regolarità dei registri Iva

La tenuta con sistemi elettronici dei registri Iva relativi a fatture e acquisti è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

12) Detrazione d'imposta per studenti fuori sede

La detrazione d'imposta per canoni di locazione, prevista per gli studenti universitari fuori sede, è stata estesa anche all'ipotesi in cui l'università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate. E' stata soppressa la previsione secondo cui il comune di ubicazione dell'università deve essere situato in una provincia diversa da quella di residenza dello studente.

Si prevede, infine, che la detrazione in esame si applica limitatamente ai periodi d'imposta 2017 e 2018.

13) Diritto all'equo compenso – Estensione ai professionisti

La nuova disciplina prevista per gli avvocati sull'equo compenso (articolo 13-bis della L. 247/2012) è stata estesa alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della L. 81/2017, compresi i professionisti iscritti in Ordini e Collegi.

Inoltre, l'equo compenso troverà applicazione anche con riferimento alla Pubblica Amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività. Le prestazioni ad oggetto sono quelle rese in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del provvedimento normativo.

Il compenso è equo quando risulta proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, oltre al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, tenuto conto di alcuni parametri ministeriali, che, con riguardo ai dottori commercialisti ed esperti contabili, dovrebbero essere quelli di cui al DM 140/2012.

14) Semplificazione nella tenuta dei registri IVA degli acquisti e delle vendite

E' stata semplificata la tenuta dei registri IVA degli acquisti e delle vendite. In questo senso, infatti, questi registri potranno essere tenuti su supporti elettronici, prevedendone la stampa obbligatoria solo su espressa richiesta, in sede di accertamento, da parte dei funzionari incaricati dei controlli fiscali

Per effetto di tale semplificazione, i registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti potranno essere tenuti con sistemi elettronici senza che sia necessaria la relativa stampa nei tre mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

2. LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205

1) Web tax

La *web tax* rappresenta l'imposta sulle transizioni digitali e sarà applicabile dal **1 gennaio 2019**. La disciplina prevede l'applicazione di un'imposta pari al **3%** (sul valore della singola transazione) da parte dei fornitori di servizi web con obbligo di versamento dell'imposta da parte delle imprese operanti on line che nell'anno solare avranno effettuato oltre **3.000** transazioni digitali. Viceversa, l'imposta non è applicabile alle operazioni di e-commerce e alle cessioni di beni.

Per "valore della transazione" si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni, al netto dell'IVA, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, di non superare i limiti di transazioni sopra indicati.

Ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi sopra indicate spetta un credito d'imposta pari all'importo dell'imposta utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi (l'eventuale eccedenza è utilizzabile esclusivamente in compensazione).

Un apposito decreto del Mef (da emettere entro il **30 aprile 2018**) dovrà definire le singole prestazioni di servizi soggette all'imposta. Inoltre, entro 60 giorni dall'entrata in vigore di questo decreto, un apposito provvedimento amministrativo dell'Agenzia delle Entrate dovrà stabilire le modalità specifiche per l'invio delle relative comunicazioni.

2) Interessi passivi

Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo (ROL) utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi, è stata stabilita l'esclusione dei dividendi incassati provenienti dalle società controllate estere.

Questa disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2016**.

3) Patent box

In tema di Patent Box, il D.L. n. 50/2017 ha escluso i marchi d'impresa dal regime agevolato, ma solo per le opzioni esercitate dal **2017**.

Le imprese che hanno optato nel **2015** e nel **2016** potranno continuare a detassare il reddito dei marchi, sia ad uso diretto che concessi in licenza, fino al termine del quinquennio e, in ogni caso non oltre il **30 giugno 2021**.

Pertanto dal **2017**, le opzioni restano valide solo per brevetti, software, disegni, modelli e know how. I contribuenti che decideranno di optare per il regime di tassazione agevolata, ad esempio a partire dall'anno d'imposta **2017**, dovranno

comunicare l'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa a questo periodo d'imposta.

4) Proroga delle discipline agevolative per le persone giuridiche

4.1. Super-iperammortamento

Sono oggetto di proroga le agevolazioni destinate a favore dei soggetti che investono in beni strumentali nuovi, nonché in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi:

Possono accedere al beneficio le imprese e gli esercenti arti e professioni per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal **1 gennaio 2018** al **31 dicembre 2018**, ovvero al **30 giugno 2019** a condizione che entro il **31 dicembre 2018** il relativo ordine sia accettato e sia versato l'acconto del **20%**. La maggiorazione del costo di acquisizione è ridotta dal **40%** al **30%** (pertanto, per il **2018**, l'agevolazione scende al **130%** e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto). Di rilievo **l'esclusione degli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto**, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, sia che vengano usati in modo promiscuo.

Per completezza ricordiamo che, con riferimento alla disciplina del c.d. "super ammortamento", nella recente risoluzione 24 novembre 2017 n. 145/E, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la necessità di spalmare il costo relativo ai beni aventi costo non superiore a 516,46 euro lungo tutto il periodo di ammortamento nel caso in cui, ai fini fiscali, dovesse essere deciso di non dedurre integralmente le quote di ammortamento nell'anno di acquisto del bene.

4.2. Iper-ammortamento

Possono accedere al beneficio le imprese che investono in beni nuovi ricompresi nell'allegato A della legge di Bilancio 2017, entro il **31 dicembre 2018**, ovvero entro il **31 dicembre 2019**, a condizione che entro la data del **31 dicembre 2018** risulti accettato il relativo ordine e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al **20%** del costo di acquisto. La maggiorazione del costo di acquisizione rimane ferma al **150%**.

Viene introdotta la possibilità di sostituire i beni oggetto di iper ammortamento, senza perdere il diritto di fruire della maggiorazione, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo aventi caratteristiche tecnologie analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A della legge di Bilancio 2017;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione o con una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentate o con perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di

certificazione accreditato, nel caso in cui il bene abbia in costo unitario superiore a **500.000 euro**.

Stessa proroga subisce la maggiorazione, nella misura del **40%**, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali all'impresa che ha effettuato investimenti ammissibili all'iper-ammortamento. Si tratta dei beni che sono ricompresi nell'Allegato B della citata legge di Bilancio 2017. L'agevolazione si applica ai soggetti che usufruiscono dell'iper-ammortamento 2018, con riferimento agli investimenti effettuati nel medesimo periodo, ovvero fino al **31 dicembre 2019**, a condizione che entro la data del **31 dicembre 2018** risulti accettato il relativo ordine e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al **20%** del costo di acquisto;

Nel caso dell'iper-ammortamento, per la fruizione del beneficio rileva l'interconnessione al sistema di gestione aziendale, da assolvere mediante:

– dichiarazione del rappresentante legale per gli investimenti il cui costo sia inferiore ai **500.00 euro**;

– perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere/perito industriale/ente certificatore per i beni di valore superiore ai **500.000 euro**.

La dichiarazione del legale rappresentante, l'eventuale perizia e l'attestato di conformità devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Pertanto, chi ha effettuato investimenti nel corso del **2017**, entrati in funzione nel medesimo esercizio, deve provvedere in tal senso entro la data del **31 dicembre 2017**.

4.3. Sabatini ter

E' confermata la possibilità di usufruire della c.d. "Sabatini-ter", a sostegno degli investimenti per l'acquisizione, anche in leasing, di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Dal 2018, aumenta dal **20%** al **30%** delle risorse stanziare, la riserva destinata agli investimenti Industria 4.0, che usufruiscono del contributo maggiorato del **3,575%**. I fondi che, alla data del **30 settembre 2018**, non risulteranno utilizzati per la predetta riserva rientrano nella disponibilità della misura.

Prorogato infine il termine ultimo per la concessione dei finanziamenti da parte delle banche/società di leasing fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

5) Riallineamento valori contabili operazioni su partecipate estere

L'ambito applicativo dell'affrancamento fiscale (introdotto dall'articolo 15, commi 10-bis e 10-ter del D.L. n. 185/2008) dei maggiori valori delle partecipazioni di

controllo iscritti nel bilancio individuale a seguito di operazioni straordinarie ed altre operazioni di acquisizione e riferibili ad avviamento, marchi ed altre attività è stato esteso alle operazioni su partecipate sesterie, ovvero riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia.

Questa disposizione è applicabile agli acquisti perfezionati dal periodo d'imposta 2017 nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di questo periodo.

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dovrà stabilire le modalità di attuazione della norma in esame.

6) Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0

È stato introdotto a favore delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico di appartenenza e regime contabile adottato, un credito d'imposta nella misura del **40%** delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di **300.000 euro** per ciascun beneficiario per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Possono essere ammessi al credito d'imposta le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Impresa 4.0 (quali a titolo non esaustivo: *big data* e analisi dati, *cloud e fog computing*, *cyber security*, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva e altre).

Non è inclusa nella spesa ammissibile la formazione ordinaria/periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e alle altre normative obbligatorie in materia di formazione.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e non concorre alla formazione del reddito/base imponibile IRAP.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale/collegio sindacale/professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio).

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti è necessario avvalersi, ai fini della certificazione, di un revisore legale o società di revisione legale dei conti.

7) Credito d'imposta per spese sulle consulenze relative alla quotazione delle PMI

È stato introdotto un credito d'imposta alle PMI in relazione ai costi sostenuti per la consulenza per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al **50%** dei costi sostenuti fino al **31 dicembre 2020**.

Il credito d'imposta sarà utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileverà ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi (ex articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR).

8) Credito d'imposta per la quotazione PMI

E' prevista l'istituzione di un credito di imposta a favore delle PMI che, successivamente al **1 gennaio 2018**, iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Il beneficio è riconosciuto solo nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione ed ammonta al **50%** dei costi di consulenza sostenuti fino al **31 dicembre 2020**, con un massimo di **500.000 euro**.

9) Incentivi all'occupazione (bonus assunzioni)

Per le imprese che assumono giovani fino a **35 anni** è previsto il riconoscimento di una decontribuzione al **50%** dei contributi dovuti, con aumento al **100%** in caso di assunzione di studenti che hanno effettuato l'alternanza scuola-lavoro o l'apprendistato presso lo stesso datore di lavoro (dal **2019** l'incentivo sarà applicabile agli under 30).

Continuano poi ad essere fruibili nel **2018** anche altri sgravi contributivi già operativi nel **2017**. In particolare è previsto l'esonero contributivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionisti under 40 che si iscrivono alla previdenza agricola nel **2018**.

10) Scheda carburante

Dal **1 luglio 2018** sarà abrogata la scheda carburante in quanto gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione saranno documentati obbligatoriamente mediante fattura elettronica. La deducibilità del costo di acquisto dei carburanti e la detraibilità dell'IVA saranno consentiti solo se il reale pagamento viene effettuato mediante mezzi tracciabili (carte di credito, bancomat e carte prepagate)-

Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è attribuito un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal **1 luglio 2018**, tramite sistemi di pagamento elettronico, utilizzabile in compensazione.

11) Stabile organizzazione

E' stato modificato l'articolo 162 del TUIR per ridefinire la nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi. In base alla nuova definizione:

- viene stabilito che sussiste una stabile organizzazione ove vi sia una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso;
- rientra nel concetto di stabile organizzazione *“ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere”*;
- non è stabile organizzazione:
 - a) l'uso di una istallazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
 - b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - d) la disponibilità di una sede fissa d'affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
 - e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;
 - f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) a e), a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a d) o, nei casi di cui alla lettera e), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.

12) Proroga bonus fiscali e discipline agevolative per le persone fisiche

Sono stati confermati anche per il **2018** i bonus fiscali relativi agli interventi di riqualificazione energetica e di recupero degli edifici. In particolare è stata prevista:

- la proroga della detrazione, ai fini **IRES/IRPEF**, del **65%** per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino alla data del **31 dicembre 2018** (c.d. *“ecobonus”*). La proroga non riguarda gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali, per i quali resta ferma la detrazione del **70%-75%** per le spese sostenute fino al **2021**;
- l'estensione dell'*ecobonus* alle spese, sostenute nel **2018**, relative all'acquisto ed alla posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per queste tipologie di interventi, la detrazione massima riconosciuta sarà pari a **100.000 euro**. Ai fini dell'agevolazione, gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al **20%**;
- la possibilità di cedere il credito *“ecobonus”* per tutti gli interventi di riqualificazione energetica. La cessione può essere effettuata a tutti i soggetti che hanno eseguito gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con possibilità per i soggetti che rientrano nella *no tax area* di trasferire il credito anche alle banche,

istituti di credito e intermediari finanziari (i cessionari a loro volta potranno cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito);

- la riduzione al **50%** della detrazione, per le spese sostenute a partire dal **1 gennaio 2018** e fino alla data del **31 dicembre 2018**, in relazione agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; l'acquisto e la posa in opera di schermature solari; la sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione; l'acquisto e la posa di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a biomasse combustibile, fino a un massimo di detrazione pari a **30.000 euro**;
- la proroga della detrazione **IRPEF** al **50%** per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

12.1. Bonus mobili ed elettrodomestici

Viene estesa fino al **31 dicembre 2018** la detrazione IRPEF del **50%** prevista per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici che rientrano nella categoria A+ (A per i forni), finalizzato all'arredo dell'immobile oggetto di recupero edilizio.

La detrazione spetta per le spese sostenute nel **2018** a condizione che i lavori di recupero siano iniziati a decorrere dal **1 gennaio 2017**.

Per gli interventi di ristrutturazione iniziati nel **2017** (anche se proseguiranno nel **2018**), l'importo massimo di **10.000 euro** deve essere considerato al netto delle spese sostenute nello stesso anno e per le quali si è fruito della detrazione.

12.2. Bonus verde

Viene introdotto un nuovo bonus ai fini IRPEF, nella misura del **36%**, su una spesa massima di **5.000 euro** per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile per gli interventi di:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tra le spese detraibili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

La detrazione è ammessa anche qualora gli interventi siano effettuati su parti comuni di edifici condominiali, nonché per le spese di manutenzione e progettazione connesse all'esecuzione degli interventi agevolabili.

Per poter beneficiare della detrazione, ripartita in 10 rate annuali di pari importo, è necessario che i pagamenti siano effettuati mediante strumenti tracciabili.

12.3. Bonus trasporto pubblico

E' stata introdotta la detrazione IRPEF, di ammontare pari al **18%** delle spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto di abbonamenti

per il trasporto pubblico locale/regionale/interregionale fino ad un massimo di **250 euro**.

13) Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

E' stata confermata anche per il **2018** la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni detenute alla data del **1 gennaio 2018** da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, enti non commerciali.

La riapertura dei termini riguarda:

- i terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- le partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà o usufrutto.

La scadenza per la redazione della perizia asseverata di stima e per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'**8%** o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale, è fissata al **30 giugno 2018**.

14) Tassazione dei dividendi e *capital gains*

14.1 Le novità

E' stata prevista l'equiparazione del regime impositivo applicabile alle plusvalenze ed ai dividendi relativi a tutte le tipologie di partecipazioni (qualificate e non) con, in particolare, l'applicazione di una tassazione stabilita nella misura del **26%** (in particolare trattasi di una ritenuta a titolo d'imposta per i dividendi e di un'imposta sostitutiva per le plusvalenze).

Con il nuovo regime sarà possibile compensare le plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle delle partecipazioni non qualificate.

Il nuovo regime sarà applicabile:

- agli utili percepiti a partire dal **1° gennaio 2018**;
- alle plusvalenze realizzate a partire dal **1° gennaio 2019**;

E' prevista una deroga alla nuova disciplina, in base alla quale sono fatte salve le previgenti statuizioni riferite alla distribuzione di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società o enti prodotti fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2017** e deliberate dal **1° gennaio 2018** al **31 dicembre 2022**. Pertanto, con riferimento a queste tipologie di utili, continua ad applicarsi la tassazione progressiva con aliquote IRPEF su una base imponibile parziale.

Pertanto, in caso di distribuzione di riserve formatesi con utili realizzati *ante* **1° gennaio 2018**, agli effetti della tassazione in capo al soggetto partecipante, i dividendi dovranno considerarsi formati prioritariamente con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2007**, poi fino al predetto esercizio in corso al **31 dicembre 2016**, ed infine fino al **31 dicembre 2017**.

Ne consegue che, in virtù di quanto specificato, la società emittente deve comunicare agli azionisti sia la diversa natura delle riserve oggetto di distribuzione sia quale regime fiscale debba essere loro applicabile.

Tuttavia, laddove questa distribuzione dovesse avvenire dopo il **31 dicembre 2022**, anche le riserve di utili formate prima del **2018** concorreranno a tassazione con l'applicazione della ritenuta alla fonte del **26%**.

14.2 Dividendi black list

E' stata introdotta l'esclusione da tassazione per il **50%** degli utili percepiti da società di capitali e provenienti da Stati a fiscalità privilegiata, a condizione che il soggetto non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale nello Stato di insediamento. In questo caso è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato (ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili) un credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a questi utili.

Per espressa previsione normativa, gli utili prodotti quando la controllata non era considerata *black list* potranno godere dell'esenzione ordinaria del **95%** anche se al momento della percezione la società è inclusa nella *black list*.

15) Detrazioni fiscali

15.1 Detrazione per i figli a carico

E' stato innalzato da € **2.840,51** a € **4.000** il limite di reddito complessivo per considerare i figli fiscalmente a carico. La nuova soglia rileverà solamente per i figli **under 24** e dal **1 gennaio 2019**.

15.2 Detrazione delle spese in favore di soggetti con DSA

E' stata introdotta una nuova detrazione IRPEF del **19%** per le spese sostenute in favore di minori o maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato (articolo 15, comma 1, lettera e-ter, del TUIR).

La detrazione è applicabile alle spese sostenute dall'anno d'imposta in corso alla data del **31 dicembre 2018**.

15.3 Detrazione dei premi assicurativi sul rischio eventi calamitosi

Sono detraibili dall'IRPEF in misura pari al 19% i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate successivamente a unità immobiliari ad uso abitativo (articolo 15, comma 1, lettera f-bis, del TUIR).

Le medesime polizze sono integralmente esenti dall'imposta di successione.

Queste disposizioni sono applicabili esclusivamente alle nuove polizze stipulate a decorrere dal **1 gennaio 2018**.

16) Proventi da *peer to peer lending*

E' introdotto uno specifico regime fiscale dei proventi derivanti dalle attività di *peer to peer lending*. In particolare è prevista l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta in misura pari al **26%** sui proventi derivanti dalle attività di *peer to peer lending*, ovvero i proventi derivanti da prestiti erogati mediante piattaforme dedicate a soggetti finanziatori non professionali.

Ai fini delle imposte sui redditi questi proventi saranno classificabili tra i redditi di capitale ai sensi del nuovo articolo 44, comma 1, lettera d-dis) del TUIR, se le predette piattaforme sono gestite da intermediari autorizzati ed iscritti nell'apposito albo previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero da istituti di pagamento.

17) PIR e società immobiliari

E' stata modificata la disciplina dei PIR (Piani Individuali di Risparmio) ammettendo tra le imprese nelle quali deve essere investito almeno il **70%** dei PIR anche le imprese che svolgono un'attività immobiliare. Inoltre, viene disposta l'esclusione delle società di intermediazione mobiliare (SIM) dall'applicazione dell'addizionale IRES del **3,5%**, introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla legge di Stabilità 2016. Per questi soggetti viene inoltre ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES, nella misura del **96%** del loro ammontare. Gli interessi passivi sono deducibili nella stessa misura anche ai fini IRAP. Queste modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2017.

18) Semplificazioni contabili

Nell'ambito del programma di assistenza *on line* basato sui dati delle operazioni acquisite con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi IVA (professionisti e imprese in regime di contabilità semplificata), l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione:

- a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA
- b) una bozza della dichiarazione annuale dell'IVA e della dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- c) le bozze dei modelli F24 di versamento recenti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso;

Per i soggetti che si avvalgono di queste semplificazioni, verrà meno l'obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse e delle fatture d'acquisto.

19) Nuovo calendario fiscale

Sono state riscritte le scadenze di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione precompilata e del modello 770, rendendo definitive ed ufficiali le proroghe emanate negli ultimi mesi. In particolare:

- a) **per il 730**: (sia nella versione precompilata che ordinaria) la scadenza, dal 2018, è stata fissata al **23 luglio**. Di conseguenza, la nuova tempistica a disposizione dei CAF per effettuare le operazioni a loro carico è la seguente:
- 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
 - 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
 - 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.
- b) **Dichiarazione dei redditi e Modello 770**: la nuova scadenza è prevista per il **31 ottobre**. Questa data vale anche per l'invio dei modelli CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
- c) **comunicazione periodica dei dati IVA**: la nuova scadenza per la comunicazione è fissata alla data del **30 settembre** (per l'invio dei dati relativi al secondo trimestre o, per chi sceglie la cadenza semestrale, del primo semestre).

20) Novità IRI

L'introduzione dell'IRI, prevista dalla Legge di Bilancio 2017, è stata rimandata al **2018**. Come è noto, la nuova imposta sul reddito d'impresa consiste in un'imposizione proporzionale e separata del reddito d'impresa, con aliquota allineata a quella stabilita in ambito Ires (24%), avente carattere opzionale e riservata ad imprenditori individuali e società di persone in contabilità ordinaria.

21) Fatturazione elettronica tra privati

L'obbligo della fatturazione elettronica è stata estesa anche alle operazioni tra privati. In particolare questo nuovo obbligo sarà articolato in due momenti:

- **dal 1° luglio 2018**: si applicherà solo alle cessioni di benzina o gasolio per motori e alle prestazioni di subappaltatori nel quadro di un contratto di appalto con la pubblica amministrazione;
- **dal 1° gennaio 2019**: l'obbligo sarà esteso a tutte le operazioni business to business (B2B) e transiterà attraverso il sistema di interscambio (Sdi), lo stesso canale in cui sono già transitate le fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione e i dati delle comunicazioni delle liquidazioni Iva e quelli per lo spesometro (quest'ultimo sarà abrogato sempre a partire dal **1 gennaio 2019**).

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

I soggetti passivi obbligati alla fattura elettronica trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

22) Dichiarazioni IVA e dei redditi precompilate

Sulla base dei dati delle fatture elettroniche (e dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi trasmessi telematicamente) i soggetti esercenti arti e professioni e le imprese in contabilità semplificata potranno optare per le dichiarazioni IVA e redditi precompilate.

In particolare, al riguardo, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione:

- gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
- una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modelli F24 di versamento recanti il riepilogo delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Per i soggetti che decideranno di avvalersi degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, cadrà l'obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse/acquisti.

23) Aliquote IVA

La legge di Bilancio 2018 dispone che l'aumento delle aliquote IVA del **10%** e del **22%** previsto per l'anno 2018 è "neutralizzato", per cui il nuovo articolo 1, comma 718, della legge di Stabilità 2015 stabilisce che:

- l'aliquota IVA del **10%** è incrementata di **1,5** punti percentuali dal **1 gennaio 2019** e di ulteriori **1,5** punti percentuali a decorrere dal **1 gennaio 2020**;
- l'aliquota IVA del **22%** è incrementata di **2,2** punti percentuali dal **1 gennaio 2019**, di ulteriori **0,7** punti percentuali a decorrere dal **1 gennaio 2020** e di ulteriori **0,1** punti percentuali a decorrere dal **1 gennaio 2021**.

24) IVA su interventi di recupero del patrimonio edilizio

Viene fornita un'interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della Legge n. 488/1999 (legge finanziaria 2000) e del D.M. 29 dicembre 1999, che disciplinano l'aliquota IVA agevolata al 10% per i beni significativi nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

In particolare è precisato che la determinazione del valore dei "beni significativi" deve essere effettuata sulla base dell'autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo.

25) Gruppo IVA

E' stata modificata la disciplina del gruppo IVA introdotta dalla Legge di Bilancio 2017.

In primis, con l'introduzione del nuovo articolo 7-octies al DPR n. 633/72, è stato previsto che le prestazioni di servizi senza corrispettivo (ex articolo 3, comma 3, primo periodo, DPR n. 633/72) si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti passivi IVI stabilito. Oltre a quanto sopra è stato precisato che:

- le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione che partecipa al gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione ovvero di una sua sede estera si considerano come effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte (parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da parte di una sua stabile organizzazione o sede estera si considerano effettuate, nei confronti del gruppo IVA, da un soggetto che non ne fa parte);
- le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione appartenente a un Gruppo IVA costituito in altro Stato membro da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede costituita in Italia si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA costituito nell'altro Stato da un soggetto che non ne fa parte (parallelamente, le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione facente parte di un gruppo IVA costituito in un altro Stato membro, nei confronti di una stabile organizzazione o della sua sede sita in Italia, si considerano effettuate dal Gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte);
- la base imponibile delle sopra citate operazioni, ove sussista un corrispettivo, è determinata secondo le regole generali (articolo 13, commi 1-2, DPR n. 633/72). Nel caso in cui le prestazioni siano effettuate senza corrispettivo, si applicheranno le disposizioni previste per le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) svolte senza corrispettivo.

26) Sanzione per errata applicazione dell'IVA

Attraverso la modifica dell'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997, è stata introdotta una nuova sanzione ai fini IVA di importo variabile tra i **250 e 10 mila euro** a carico del cessionario o committente in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione. La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.

27) Imposta di registro

E' stata modificata la norma sull'interpretazione degli atti nell'applicazione dell'imposta di registro, al fine di chiarire che per individuare la tassazione da applicare all'atto presentato per la registrazione non devono essere considerati elementi interpretativi esterni all'atto stesso ovvero contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare.

28) Imposta sulle assicurazioni

Viene posticipato dal **16 maggio** al **16 novembre** di ogni anno la scadenza entro la quale deve essere versato dalle imprese assicurative l'acconto dell'imposta sulle assicurazioni ed elevata la relativa percentuale dal 40 al 52,5% per gli anni 2018 e 2019 e al 65% per gli anni successivi.

29) Compensazioni

L'Agenzia delle Entrate potrà sospendere fino a 30 giorni le deleghe di pagamento con compensazioni che presentano profili di rischio. I criteri di attuazione saranno stabiliti da un provvedimento della stessa Agenzia delle Entrate-

30) Regime tributario delle società cooperative

Il regime tributario delle società cooperative è stato modificato con le seguenti modalità:

- è consentito applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del **12,50%** sulle somme che sono attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche all'atto della loro attribuzione a capitale sociale (questa facoltà può essere esercitata con il versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare);
- è riconosciuta la possibilità di applicare retroattivamente la ritenuta del **12,50%** alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

31) Pacchetto “sport e cultura”

Con riferimento ai settori “sport e cultura”:

- viene istituito un credito d’imposta del **12%** per l’ammodernamento degli stadi delle società di serie B, Lega Pro e serie D (tetto massimo 25mila euro);
- viene prevista la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro in una delle forme societarie previste dal codice civile, con riduzione alla metà dell’IRES dovuta dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI. Inoltre, a decorrere dal **1 gennaio 2019**, viene previsto l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del **10%** per i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società;
- viene riconosciuto alle imprese, nei limiti del **3 per mille** dei ricavi annui, un credito d’imposta pari al **50%** delle erogazioni liberali in denaro fino a **40.000 euro** effettuate nel **2018** per interventi di restauro e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (anche se in concessione);
- viene aumentato da **7.500 e 10.000 euro** della soglia annuale al di sotto della quale le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti non concorrono a formare il reddito.

Si estende l’aliquota IVA al **10%** anche ai contratti di scrittura conclusi mediante intermediari per spettacoli teatrali, concerti, attività circensi e spettacolo viaggiante.

32) Emergenza sismica

Con riguardo alle Regioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) viene prevista la proroga:

- **fino al 31 dicembre 2019**: delle agevolazioni per la zona franca urbana nei comuni della Lombardia colpiti dai predetti eventi sismici disposte dalla legge di Stabilità 2016;
- **fino al 31 dicembre 2018**: del termine ultimo entro il quale i fabbricati inagibili sono esenti dall’applicazione dell’IMU.

Per i territori del Centro Italia (nelle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria) colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal **24 agosto 2016** viene disposto il rinvio dall’anno di imposta **2017** fino all’anno di imposta **2018** del beneficio relativo all’esenzione, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES), dei redditi da fabbricati, ubicati nelle zone colpite, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il **30 giugno 2017**, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

33) Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Viene modificata la disciplina sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, a decorrere dal **1 marzo 2018**, viene ridotta da **10.000** a **5.000** euro la soglia al di sopra della quale le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Viene prevista anche l'introduzione del potere dell'Agenzia delle entrate di sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione. Nel caso in cui il controllo dia esito negativo, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso, la struttura di gestione dei versamenti unificati non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate devono essere stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.

34) Bonus bebè

E' stato rimodulato il bonus bebè che da un importo di **960 euro** per ogni figlio nato o adottato fino al **31 dicembre 2018** scende a **480 annui** e diviene strutturale dal **1 gennaio 2019**, mantenendo invariati i parametri ISEE.

L'erogazione dell'assegno avrà periodicità mensile (80 euro al mese) a partire dalla data di nascita o di adozione ai genitori che presentano una condizione economica ai fini ISEE non superiore a 25mila euro annui. Si prevede poi un raddoppio dell'importo nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 7mila euro annui.

L'agevolazione spetterà soltanto fino al compimento del primo anno di età del neonato e del bambino adottato e non più fino all'età di 3 anni. La dote per l'agevolazione viene rivista a 165 milioni nel 2018 e 295 milioni per il 2019 che salgono a 228,5 nel 2020 con monitoraggio da parte dell'INPS.

35) Riduzione dei termini di decadenza per l'accertamento

I termini di decadenza per l'accertamento (ai fini IVA e delle imposte dirette) sono ridotti di due anni per i soggetti passivi che garantiscono nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a **€ 500**.